

**IN BREVE n. 045-2020**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

"Il Natale 2020 sarà più sobrio, senza veglioni, baci e abbracci. Lo pagheremmo a gennaio con più decessi". Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avverte gli italiani per il prossimo 25 dicembre: "Il Governo non ha la palla di vetro, anche se ci sono primi segnali positivi. Non possiamo prevedere la situazione epidemiologica in prossimità del Natale, ma dobbiamo predisporci ad un Natale più sobrio".  
Ero piccolo, ma mi ricordo ancora dei Natali durante la guerra...erano Natali molto, molto tristi. (mpe)

**TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - OTTOBRE 2020**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,0. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2019, vanno rivalutate dello **1,250000%**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849
	Novembre	102,3	0,2	0,146915	1,375	1,521915	1,0152191	4,53248613
Dicembre	102,5	0,4	0,293830	1,500	1,793830	1,0179383	4,54462587	
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900
	Maggio	102,3	0,0	0,000000	0,625	0,625000	1,0062500	4,57302978
	Giugno	102,4	0,0	0,000000	0,750	0,750000	1,0075000	4,57871056
	Luglio	102,3	0,0	0,000000	0,875	0,875000	1,0087500	4,58439135
	Agosto	102,5	0,0	0,000000	1,000	1,000000	1,0100000	4,5900721
	Settembre	101,9	0,0	0,000000	1,125	1,125000	1,0112500	4,59675291
	Ottobre	102,0	0,0	0,000000	1,250	1,250000	1,0125000	4,60143369

## INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA- mese OTTOBRE 2020

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 16 novembre 2020 riferito al mese di ottobre 2020

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b> Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b> Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
<b>%</b>	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
<b>2020</b>	<b>102,7</b>	<b>102,5</b>	<b>102,6</b>	<b>102,5</b>	<b>102,3</b>	<b>102,4</b>	<b>102,3</b>	<b>102,5</b>	<b>101,9</b>	<b>102,0</b>		
<b>%</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,4</b>		

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: Ottobre 2020 - aggiornato: 16 novembre 2020 - prossima diffusione: 15 dicembre 2020

### Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	<b>102,0</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+ 0,1</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>- 0,4</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>- 0,4</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## LIMITAZIONI FORZOSE DELLE LIBERTÀ PERSONALI DEGLI ANZIANI E DIRITTO DI CIASCUN CITTADINO ALLE CURE

Lettera aperta al Presidente della Repubblica Italiana a cura di Iole Natoli, giornalista pubblicista

Egregio Presidente Mattarella,

consapevoli della sua attenzione al clima sociale e della sua conoscenza specialistica della nostra Costituzione e delle leggi, avvertiamo il desiderio di esprimerle il nostro allarme per talune proposte su possibili limitazioni forzate delle libertà personali degli anziani, dunque solo di una “categoria” di cittadini, che cozzano coi diritti garantiti a tutti dalla nostra Carta Costituzionale.

Peraltro, oggi non si tratta più di discussioni più o meno da diporto o di tweet offensivi e infelici, no. Si è cominciato con iniziative in tal senso, di cui noi non intravediamo la legittimità e che di conseguenza ci preoccupano.

Ci riferiamo in particolare all’Ordinanza n. 270 del 3 novembre emanata dalla Sindaca del Comune di Volturara Irpina (Av), con la quale si impongono restrizioni esclusive “a tutte le persone di età superiore ai 70 anni o affette da patologie croniche”. Il fatto che alcune o tutte le restrizioni ivi elencate possano eventualmente corrispondere a quelle che il Governo o le Regioni – e, supponiamo, perfino i Comuni – hanno facoltà di disporre per TUTTI i cittadini non cancella la natura della nostra “perplexità” al riguardo, in quanto la limitazione a una categoria (oltretutto grossolanamente individuata, per i motivi che risulteranno evidenti più avanti) *ci sembra possa configurarsi come discriminazione*, inaccettabile nonché dannosa per la categoria suddetta.

Signor Presidente, noi non siamo costituzionalisti, ne consegue che potremmo sbagliarci; tuttavia alcune osservazioni, espresse da soggetti che invece lo sono, supportano autorevolmente la nostra percezione di incostituzionalità di provvedimenti restrittivi settoriali.

Un parere ci è parso particolarmente chiaro, quello del Prof. Vladimiro Zagrebelsky - ex giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo - di cui abbiamo appreso da un articolo su “La Stampa” del 14 aprile 2020.

Scrivo il «Prof. Zagrebelsky: «Ogni scelta che faranno le autorità pubbliche dovrà rispondere a criteri di ragionevolezza e proporzione, considerando che le libertà dei cittadini possono essere ristrette nella sola misura del necessario. Limitazioni irragionevoli o esorbitanti si tradurrebbero in abusi discriminatori, inammissibili nel regime delle garanzie liberali disegnato dalla Costituzione». Ancora: «Secondo la Costituzione, la legge può limitare la libertà di circolazione per motivi di sanità. Ma si tratta della sanità pubblica, messa a rischio dalla circolazione delle persone. *Invece ora si vorrebbe imporre a un gruppo di persone un comportamento prudente per se stesse*, non rispetto alla sanità pubblica. Si faccia invece opera di informazione sui rischi, si offra a chi ne ha bisogno opportunità di sostegno, come si fa consigliando agli anziani il vaccino antinfluenzale. Ma non si violi la libertà di cittadini adulti, capaci di scegliere per sé cosa fare e cosa rischiare (magari sentendo il proprio medico)».

Ora, chi suggerisce di applicare misure restrittive di tipo selettivo motiva tale proposta discriminatoria basandosi sulla maggiore mortalità per Covid-19 riscontrata nei soggetti anziani. È un taglio argomentativo già contestabile a prescindere dall’eccezione di costituzionalità sollevata, perché la maggiore gravità del decorso infettivo accompagnata da una maggiore mortalità non è stata riscontrata nell’intero universo degli anziani ma solo in quello assai più ristretto degli anziani-con-serie-patologie-pregresse. **Siamo dunque in presenza di un caso manifesto di individuazione gravemente approssimata di un universo a cui si vorrebbero applicare restrizioni, per noi illegittime su tutta la linea.**

Riportiamo qui alcuni brani inseriti - come quelli del Prof. Zagrebelsky -nella **Petizione “Covid19 e restrizioni selettive. I diritti costituzionali degli anziani”**, che ha raggiunto oggi 26.021 firme e

che è già stata portata a conoscenza del Presidente del Consiglio e di vari componenti del Governo e del Cts.

In data 15 aprile 2020, così scriveva su La Stampa Giuseppe Salvaggiulo: “**Enrico Bucci**, professore di biologia all' università Temple di Philadelphia, è contrario perché la probabilità di infettarsi non dipende dall' età, ma da fattori come «professione, densità di popolazione del luogo di residenza, abitudini sociali».

Nello stesso periodo, come riportato da un articolo del 15 aprile 2020, **Raffaele Antonelli Incalzi**, presidente della Società italiana di gerontologia, invitava a «valutare con equilibrio gli effetti fisici e psichici che la quarantena sta già producendo sugli over. Se sono in buona salute, hanno un profilo di rischio inferiore a quello di un cinquantenne fumatore».

Particolarmente esplicite ci sono apparse poi le parole del Prof. **Roberto Bernabei**, Geriatra del Policlinico Gemelli di Roma nonché membro del CTS, che intervistato il 5 novembre da Corrado Formigli a Piazza Pulita (*nel video da 1:08:04/34 a 1:09:29*) così diceva. «Stare a casa ammazza come il virus. Stare a casa ti fa diminuire i muscoli, la massa magra, si chiama sindrome da allettamento, sindrome da non movimento, che è letale, perché esser vecchi vuol dire esser senza muscoli, se lei glieli toglie - non sto parlando nemmeno dei fatti psicologici che possiamo immaginarci, ci riempiamo la bocca - semplicemente cadono i muscoli e cadi morto perché non ci hai più l'alimento, la benzina della tua vita di tutti i giorni».

Per parte nostra, proponiamo alcune riflessioni:

1 - va tenuta nel dovuto conto la relazione tra disturbi dell'apparato muscolo scheletrico e l'assenza di movimento negli anziani, ai quali l'attività fisica viene consigliata anche per contrastare l'osteoporosi e il rischio di fratture (Humanitas);

2 - va tenuta nel debito conto la relazione, indicata anche su varie pagine del sito sulla salute del Governo italiano (qui, qui e qui) tra ridotta attività fisica e insorgenza di diverse patologie che colpiscono in maggioranza gli anziani. Tra le prevalenti troviamo l'Alzheimer;

3 - gli anziani non contagiano più degli altri soggetti e pertanto la popolazione anziana non pone a rischio la salute pubblica più della popolazione rimanente. I maggiori diffusori del virus (oltre a quei positivi consapevoli che violano le misure di precauzione previste) sono i soggetti asintomatici, che sono più frequenti tra i giovani. A tal proposito abbiamo appreso da un'intervista al **Prof. Remuzzi** del Mario Negri di Milano - Piazza Pulita puntata del 29.10 - che una recente ricerca spagnola in via di pubblicazione avrebbe individuato nei giovani tra i 20 e i 29 anni i soggetti con più alta carica virale, ovvero, tradotto in linguaggio meno schermato, i soggetti che determinano la massima diffusione del contagio. Bene, quanto appare ragionevole – al di là, ripetiamo, dell'eccezione di costituzionalità – che si rinserrino in casa coloro che il contagio lo subiscono e non coloro che lo propagano?

Ciò che ha determinato quest'**improvvisa passione per gli anziani**, di cui la nostra società ha sempre mostrato di disinteressarsi ampiamente, è l'evidenza che l'infezione da Covid19 in forma grave colpisce soprattutto questa “classe” di persone, che il decorso della malattia è particolarmente lungo, che la lunga permanenza nei settori dedicati degli ospedali rischia di mandare nuovamente in tilt i reparti di terapie intensive.

Detto diversamente, l'incapacità dei governanti succedutisi negli anni di salvaguardare il sistema sanitario pubblico, la loro smania di decimarne a colpi di machete l'efficienza con la riduzione selvaggia anche del personale specializzato, oggi drammaticamente necessario, fa sì che si voglia “rimediare” con una buona dose di ipocrisia **danneggiando tutta la popolazione anziana**, anche quella che, prendendo spontaneamente tutte le precauzioni necessarie, di Covid19 non si infetta e dunque in ospedale non ci va.

Questo benché poco si sia voluto o saputo fare per arginare a monte la reale diffusione del contagio applicando a tappeto le sanzioni previste per le varie forme di inadempienza. Che l'incapacità di trovare soluzioni appropriate possa generare iniziative discriminatorie, dopo

gli **assembramenti festaioli da allegre brigate** che abbiamo visto in diverse città e in alcune località sciistiche, **suona oltretutto come beffa**. Perché, infatti, la situazione si è aggravata e a opera di chi?

Il **Prof. Pesenti** della clinica Mangiagalli di Milano, intervistato per la trasmissione “Oggi è un altro giorno” del 2 novembre (1:29:32 del video) sulla questione età e sul lasciare a casa gli anziani, così risponde: “Mah, non mi sembra che gli anziani si infettino andando al bar a bere gli aperitivi con gli amici o con le fidanzate, se però è così allora lasciamoli a casa!”.

Si vuole con questo concludere che la necessità di non intasare i posti di terapia intensiva da Covid19 e quelli di terapia intensiva in generale non sia OGGI un’esigenza primaria da fronteggiare con la massima urgenza?

No, **non è questo ciò che noi qui sosteniamo**. Al contrario, riteniamo che OGGI, *vista l’urgenza*, occorre che si accorci il più possibile la permanenza di TUTTI i malati di Covid19 negli ospedali e che si provveda con tempestività (già tardiva) a reperire strutture protette alternative dove curare i malati in fase decrescente, che abbisognano, sì, delle cure ma non di quelle che solo gli strumenti specifici delle terapie intensive consentono.

È già stato fatto, sia pure parzialmente, a Roma col reperimento di una o più strutture alberghiere; non sappiamo se sia stato realizzato anche in altre parti d’Italia. **Lo si faccia in maniera massiccia, garantendo anche il massimo CONTROLLO di tali strutture** affinché non si trasformino in ghetti abbandonati a se stessi, e si eviterà non soltanto di portare al collasso, come già sta accadendo, i reparti ospedalieri e il personale sanitario ma altresì di **CANDIDARE ALLA MORTE gli anziani**, come ad esempio risulta stia facendo la Svizzera e come da alcune testimonianze ascoltate in Tv parrebbe sia avvenuto anche in Italia, per **scelte inammissibili sul piano costituzionale e morale, in un Paese che spera di potersi ancora definire un “civile” Stato di diritto**.

RingraziandoLa per l’attenzione che vorrà dedicarci, Le esprimiamo la nostra fiducia e i nostri deferenti saluti.

## **ELEZIONI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE: TRA SOSPENSIONI E PROROGHE, REGNA IL CAOS. LE REAZIONI DELLE FEDERAZIONI** da Informazione Sanità a cura di Giulia Cavalcanti

*Ordini di medici, infermieri, ostetriche, veterinari e tecnici sanitari stanno affrontando in modo diverso la raccomandazione arrivata dal Ministero della Salute di sospendere i procedimenti elettorali o di garantirli per via telematica. Ecco cosa sta succedendo*

Ci mancavano le elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie a complicare un periodo che, per il settore, di semplice ha veramente poco. Il peggioramento della situazione epidemiologica del Paese ha infatti spinto il Ministero della Salute a raccomandare «la **sospensione dei procedimenti elettorali**... salvo che gli Ordini medesimi possano garantire lo svolgimento delle predette elezioni con **modalità telematiche**». Una previsione presente anche all’articolo 25 del Decreto Ristori: «Si stabilisce che il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali potrà avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto».

## **ELEZIONI ORDINI PROFESSIONI SANITARIE, CHI DEVE ANCORA VOTARE**

Raccomandazioni e possibilità, quindi, che lasciano di fatto il cerino in mano agli Ordini che ancora non hanno terminato l’iter elettorale. Sicuramente Roma e Napoli e un’altra decina di Ordini per quanto riguarda i medici; 62 Ordini (su 65) delle ostetriche; circa 50 Ordini delle professioni

infermieristiche, una ventina di Ordini che fanno parte della maxi federazione FNO TSRM-PSTRT, 76 Ordini dei veterinari su 100.

Insomma, parliamo di **migliaia di professionisti** che dovrebbero recarsi alla sede dell'Ordine a votare, molti dei quali ovviamente nelle zone arancioni e rosse. Da qui l'altolà del Ministero. Ma le settimane che ci dividono dalla fine dell'anno, scadenza naturale dei Consigli degli Ordini in questione, non sono tante. Molti si erano già organizzati affittando sale o allestendo le sedi in modo da consentire il rispetto di tutte le misure necessarie a limitare il rischio di contagio. Annullare il tutto, lamentano alcuni, è più facile a dirsi che a farsi.

## **IL VOTO ONLINE**

La possibilità di votare online è presa in considerazione, ma con riscontri diversi tra le varie Federazioni: la **FNOMCeO** non ha trovato alcuna piattaforma in grado di garantire «la tutela dell'esercizio sicuro, libero e democratico del diritto di voto in un ente pubblico».

Il regolamento sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini provinciali **FNOPI** non prevede la modalità di voto online a distanza, ma votare per via telematica significherebbe doversi comunque recare presso la sede dell'Ordine e votare su un computer, annullando di fatto le motivazioni che hanno spinto il Ministero ad adottare quella circolare.

Alcuni Ordini delle **ostetriche** stanno valutando le possibilità offerte da alcune piattaforme, ma non negano che organizzare le elezioni online richiederebbe un investimento non indifferente, soprattutto per gli Ordini più piccoli.

La Federazione **TSRM-PSTRP** si dice favorevole alle modalità telematiche, ma al momento l'unica modalità ritenuta ammissibile è il voto elettronico presso il seggio elettorale e non a distanza, perché al momento non ritiene ci siano piattaforme in grado di garantire la libertà e la segretezza della votazione.

I medici **veterinari**, invece, sono favorevoli alla modalità telematica e hanno già approvato due piattaforme, ma la Federazione continua a ricevere numerose richieste di validazione che verranno valutate a breve.

## **FNOMCEO: «SI PROROGHINO I TERMINI»**

Il panorama quindi è variegato. E le reazioni degli Ordini e delle Federazioni sono state diverse. Il presidente della FNOMCeO **Filippo Anelli** in una lettera inviata al Ministro Speranza ha chiesto di «intervenire con una norma di legge che disponga, nell'ipotesi di sospensione dei procedimenti elettorali, la **proroga del termine** fissato dalla Legge 3/2018 per il rinnovo degli Ordini».

Una proposta, questa, che non è stata di certo accolta con entusiasmo da tanti candidati alle elezioni. La lista "Ordinatamente" che si presenta a Napoli, ad esempio, senza usare mezzi termini parla in una nota inviata alla stampa di «golpe» e di «violazione delle elementari regole della democrazia», ricordando inoltre che «pochi mesi fa si è votato online per il rinnovo degli organismi **Enpam**».

## **IL PROBLEMA DEI NEO-LAUREATI**

E a tutto questo, si unisce il problema della sospensione delle iscrizioni agli Ordini dei neolaureati: **durante le elezioni, infatti, le nuove iscrizioni sono sospese**, impedendo di fatto a numerosi giovani medici e professionisti sanitari di poter esercitare la professione, in un momento di particolare criticità come quello che stiamo vivendo. Una questione che lo stesso Anelli ha ricordato, chiedendo quindi al Ministro di «intervenire sulla modalità di iscrizione agli Ordini dei neolaureati abilitati successivamente alla sospensione del procedimento elettorale».

### **MAGI (OMCEO ROMA): «CONFERMATE ELEZIONI IN PRESENZA»**

Un tema, quello dei neolaureati, sollevato anche dal presidente uscente dell'OMCeO di Roma **Antonio Magi**, che si ricandida per un secondo mandato e che ha confermato le elezioni in presenza previste per il prossimo week-end, dando seguito alla delibera adottata all'unanimità da parte del Consiglio lo scorso 1 ottobre.

Precisando, in una nota, che «ove le contingenze emergenziali ed i relativi provvedimenti governativi o regionali suggerissero di dover sospendere le elezioni o di rimandarle, l'Ordine di Roma sarebbe favorevole ad un immediato svolgimento telematico delle stesse per mezzo di valide piattaforme che la FNOMCeO o il Ministero vorranno indicare». Ma è già stata presentata, da parte di una lista concorrente a quella di Magi, una petizione online per richiedere la votazione telematica.

### **SCOTTI (OMCEO NAPOLI): «PROROGA GIÀ PREVISTA PER ORDINI MINISTERO GIUSTIZIA»**

L'Ordine dei Medici di Napoli ha sospeso le elezioni previste dal 14 novembre, e ha comunicato agli iscritti che verranno stabilite le nuove date elettorali. Ma anche **Silvestro Scotti**, presidente uscente e ricandidato all'Ordine, era intervenuto sul tema: «È ora determinante che Ministero della Salute e FNOMCeO definiscano al più presto un quadro normativo di riferimento». E aveva citato un precedente interessante: «È importante rammentare quanto già avvenuto nel Decreto “Ristori” per gli Ordini professionali vigilati dal ministero di Grazia e Giustizia. Il terzo comma dell'art. 31 – spiega Scotti – stabilisce che “il consiglio nazionale può disporre il **differimento della data** prevista per lo svolgimento dell'edizione (...) non superiore a 90 giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto».

### **FNOPI: «SI SEGUANO INDICAZIONI IN BASE A COLORE ZONE»**

Intanto, sempre a Napoli, l'Ordine degli infermieri ha sospeso le elezioni che erano previste per il 13-15 novembre. E l'indicazione che arriva dalla Federazione nazionale agli Ordini che devono votare è di valutare il comportamento da tenersi sulla base del “**colore**” della **Regione** in cui si risiede. Nelle zone gialle si può procedere con le lezioni in presenza, garantendo sempre la sicurezza dei professionisti, mentre nelle zone rosse, dove il movimento dei cittadini è limitato, appare più complesso proseguire con le procedure elettorali in sede.

### **LE OSTETRICHE E IL PROBLEMA DEGLI ORDINI REGIONALI**

Anche le ostetriche navigano a vista e sono in attesa di indicazioni più chiare da parte del Ministero della Salute. Il problema, in questo caso, è ulteriormente complicato dal fatto che oltre agli Ordini provinciali ci sono anche **Ordini regionali**: la sede dell'Ordine delle ostetriche abruzzesi, ad esempio, è a Chieti, ma essendo in zona arancione i movimenti tra Comuni non sono consentiti. Anche la FNOPO denuncia quindi difficoltà oggettive di vario genere. Dei 62 Ordini che devono votare, 7 hanno già comunicato di aver sospeso le elezioni.

### **PREVIDENTI I TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA**

Più bassi i numeri relativi agli Ordini della FNO TSRM-PSTRP chiamati alle urne: 40 quelli che devono votare nel terzo quadrimestre 2020, ma la metà ha convocato l'assemblea elettiva a settembre, nei giorni in cui si sono svolte elezioni amministrative e referendum.

Intanto, in attesa di indicazioni più precise, si naviga a vista. E non è chiaro cosa succederà nel caso in cui qualche Ordine non riuscisse a completare l'iter elettorale entro la fine dell'anno. Tra proroghe e il rischio di commissariamenti, il tempo stringe.

## **SVOLGIMENTO PRATICA FORENSE PRESSO AVVOCATURA INPS**

Comunicato stampa Inps - 9 novembre 2020

Martedì 10 novembre 2020 parte la nuova procedura per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura dell'INPS.

I bandi territoriali saranno pubblicati sul sito istituzionale ([www.inps.it](http://www.inps.it)) oltre che esposti presso le Direzioni regionali, le Direzioni di Coordinamento Metropolitano ed i Consigli degli ordini degli avvocati territorialmente competenti.

Per poter svolgere la pratica presso l'Avvocatura dell'INPS, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'U.E. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della L. 247/2012;
- essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si trova l'Ufficio legale dell'I.N.P.S. indicato nella domanda di pratica;
- se già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine, non avere una anzianità di iscrizione superiore a 2 (due) mesi.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

La domanda per l'ammissione alla pratica forense di cui ai predetti bandi dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante l'utilizzo di PIN INPS - solo per chi ne è già in possesso - oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (Carta di identità elettronica 3.0), utilizzando l'apposito Form presente sul sito internet dell'Istituto (secondo il percorso: [www.inps.it](http://www.inps.it) - Homepage – Avvisi, bandi e fatturazione – Avvisi – Pratica forense presso l'avvocatura dell'INPS) **dalle ore 12,00 del 10 novembre 2020 fino alle ore 14,00 del 10 dicembre 2020.**

Saranno escluse le domande presentate con modalità diverse da quella sopra indicate (quali, ad esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso le sedi dell'Istituto).

La domanda di ammissione alla pratica forense dovrà essere presentata per uno soltanto degli Uffici Legali dell'INPS citati nell'art. 1 dei bandi.

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità della stessa, un curriculum vitae redatto nel formato europeo (in pdf).

Le Direzioni regionali e di Coordinamento metropolitano verificheranno il possesso dei requisiti prescritti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

Una commissione, appositamente costituita presso ciascuna Direzione regionale e di Coordinamento metropolitano, valuterà l'idoneità dei candidati sulla base dei criteri riportati nel bando e formerà la graduatoria.

Le liste definitive saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Istituto.

## **DALLA FROMCeO UN VADEMECUM PER LA CURA DEI PAZIENTI**

**COVID A DOMICILIO** da Newsletter OMCeOMI n. 65/2020

FROMCeO Lombardia ha attivato una collaborazione con la Clinica di Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco, Università degli Studi di Milano, diretta dal prof. Massimo Galli, realizzando un vademecum agile e pratico per il trattamento domiciliare del paziente Covid, sulla base delle

evidenze scientifiche ad oggi disponibili, ad uso principalmente dei medici generalisti, ma la cui conoscenza è molto utile per gli specialisti di ogni branca medica.

**ALLEGATI A PARTE - Lettera FROMCeO (documento 279)  
Vademecum (documento 280)**

## **FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI**



**Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicato all'Anno internazionale della salute delle piante**

Data di emissione: 12 novembre 2020



**Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato alla Squadra vincitrice del campionato di calcio di Serie A**

Data di emissione: 17 novembre 2020

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAIBILITA' SPESE ASSISTENZA SPECIFICA** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Quali spese di assistenza specifica rientrano tra le spese sanitarie detraibili dall'Irpef e quali documenti occorrono per avere la detraibilità?

### **Risponde Paolo Calderone**

Per spese di assistenza specifica si intendono i compensi pagati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), o a quello autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come, per esempio, prelievi per analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa ([circolare n. 207/2000](#)).

Per semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, le spese sostenute per queste prestazioni sono detraibili anche in assenza di una specifica prescrizione medica. Tuttavia, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti:

- la figura professionale che ha effettuato la prestazione
- la descrizione della prestazione sanitaria resa.

## **BONUS BEBÈ IN PARTO GEMELLARE o PLURIMO**

### **LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 in GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57

#### **Articolo 1 - comma 353**

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

Il premio alla nascita spetta per ciascun figlio e, di conseguenza, anche per parti plurimi. I tal caso presentando esplicita domanda alla nascita con le informazioni relative a tutti i gemelli (in particolare il codice fiscale di tutti i gemelli).

In caso di affidamento o adozione plurimi, anche gemellari, spettano, in presenza dei requisiti, tante quote da 800 euro quanti sono i minorenni adottati o affidati.

Il premio viene riconosciuto anche quando, maturato il requisito del settimo mese di gestazione, si verifichi un'interruzione della gravidanza (circolare n. 78 del 2017 in calce al punto 3.a).

Attenzione: il bonus non concorre alla formazione del reddito del percipiente.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4252 del 13.11.2020 (documento 281)**

**Circolare n.78 del 28.04.2017 (documento 282)**

**Circolare n.39 del 27.02.2017 (documento 283)**

**Circolare n.61 del 16.03.2017 (documento 284)**

## **BOZZA DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2021 - ARTICOLO 61**

### **ART. 61. (Attuazione della sentenza Corte costituzionale n. 234 del 2020)**

1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale e in coerenza con le indicate finalità di finanziamento del sistema previdenziale:

a) all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "per la durata di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di tre anni";

b) all'articolo 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "Per il periodo 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2020-2022" e al comma 478, le parole "Dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2023".

#### **Relazione illustrativa**

La disposizione mira a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020 riducendo da cinque anni a tre anni l'ambito di applicazione delle riduzioni delle pensioni i cui importi sono superiori a 130.000 euro (c.d. pensioni d'oro) e prorogando le disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici introdotte dalla legge di bilancio 2020.

### **Legge 145 del 30 dicembre 2018 - articolo 1**

261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e **per la durata di cinque anni per la durata di tre anni**, i trattamenti pensionistici diretti a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per

cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

### **Legge 160 del 27 dicembre 2019 - articolo 1**

**477. Per il periodo 2020-2021 Per il periodo 2020- 2022** la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

**478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 dal 1° gennaio 2023** l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;


### **Puniti per aver ricorso alla Corte Costituzionale !!!**

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Le **pensioni** continuano la loro inesorabile discesa. L'ultima mossa del governo che con sole 3 parole ha di fatto rinviato all'1 gennaio del 2023 l'adeguamento pieno degli assegni previdenziali al costo della vita cambia ancora una volta lo scenario delle tasche di milioni di pensionati. Ricordiamo, per essere chiari, che con la precedente manovra era stato stabilito un ritorno ad una rivalutazione più generosa dall'1 gennaio 2022. Poi la manina dell'esecutivo giallorosso ha spostato all'1 gennaio 2023 l'adeguamento. [[continua](#)]

## **LEGGI L'ARTICOLO DI IGNAZIO STAGNO IN**

**ALLEGATI A PARTE - Articolo Ignazio Stagno da Il Giornale del 16.11.2020  
(documento 285)**



**Dopo le proteste della categoria ecco la modifica della bozza (16.11.2020 h.11.40) che toglie il raffreddamento della perequazione automatica delle pensioni anche per il 2022**

**ART. 68.** (Attuazione della sentenza Corte costituzionale n. 234 del 2020)

**1.** Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale e in coerenza con le indicate finalità di finanziamento del sistema previdenziale, all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “per la durata di cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “per la durata di tre anni”.

### **Relazione illustrativa**

La disposizione mira a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020 riducendo da cinque anni a tre anni l'ambito di applicazione delle riduzioni delle pensioni i cui importi sono superiori a 130.000 euro.

## **BOZZA LEGGE DI BILANCIO 2021 (bozza 13.11.2020)**

### **LEGGI IN**

[https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/bozza\\_legge\\_di\\_bilancio\\_2021.pdf](https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/bozza_legge_di_bilancio_2021.pdf)

## **BOZZA LEGGE DI BILANCIO 2021 (bozza 16.11.2020 h.11.40)**

### **LEGGI IN**

<http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6301841.pdf>

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - RICHIESTA DUPLICATO TESSERA SANITARIA** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Ho smarrito la tessera sanitaria. Posso chiedere un duplicato on line dal sito dell'Agenzia delle entrate?

### **Risponde Paolo Calderone**

Sì, è possibile farlo. Per richiedere il duplicato di una tessera sanitaria senza microchip è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate un [servizio in area libera](#). È sufficiente indicare il codice fiscale o i dati anagrafici completi del richiedente e, per ragioni di sicurezza, alcuni dati relativi alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente e il motivo della richiesta.

Si può richiedere anche un duplicato di tessera sanitaria con microchip, valida anche come Carta Nazionale dei Servizi (TS/CNS). In questo caso, però, è necessario accedere in [area riservata](#) dei servizi telematici Fisconline/Entratel dell'Agenzia mediante credenziali SPID, CNS o Fisconline. Per accedere con le credenziali dell'Agenzia bisogna prima [registrarsi ai servizi telematici Entratel-Fisconline](#).

### **PEC OBBLIGATORIA PER ISCRIZIONE ALBO ANCHE PER ULTRAOTTANTENNI - PROTESTA DELLA FEDERSPEV**

Il DL 76/2020 prevede l'obbligo per l'Ordine professionale di procedere, previa diffida, alla sospensione dall'Albo del professionista che non regolarizzerà la propria posizione e non comunicherà la propria Pec col domicilio digitale. Gli Ordini professionali stanno provvedendo ad avvisare i propri iscritti...ma specialmente tra i medici molti professionisti in età avanzata non hanno neppure il computer e saranno costretti a revocare la propria iscrizione.

Già prima dell'estate il prof. Michele Poerio, presidente della Feder.S.P.eV. aveva segnalato il problema al Presidente della FNOMCeO facendo presente che molti medici in età avanzata, pur non esercitando più, rimangono ancora iscritti per segno di appartenenza ad una professione cui hanno dedicato tutta la loro vita lavorativa e buona parte di costoro non avendo il computer saranno costretti a cancellarsi dall'Ordine. Nulla però è cambiato. Ora la richiesta è indirizzata ai Politici affinché venga introdotta una norma transitoria che esoneri nell'attualità (data di entrata in vigore della norma) da tale obbligo i professionisti ultraottantenni che, senza partita Iva, pur non esercitando più la professione rimangono iscritti all'Ordine professionale.

Sarebbe un segno di rispetto e di riconoscenza verso queste persone del loro passato professionale e nel caso dei medici della loro missione verso il prossimo bisognoso di cure e parole rassicuranti.

### **LEGGI LA LETTERA**

**ALLEGATI A PARTE - Lettera prof.Poerio, presidente Feder.S.P.eV. (documento 286)**

**UN ANZIANO CHE MUORE È UNA BIBLIOTECA CHE BRUCIA** da Lettere al Direttore di Quotidiano Sanità di mercoledì 18 novembre 2020

*Gentile Direttore,*

sono un'infermiera libero professionista e da oltre 30 anni e non mi sarei mai immaginata nemmeno nei peggiori degli incubi di vivere un momento così devastante. In pochi giorni il covid ha travolto le residenze per anziani della regione Toscana. La diffusione nella popolazione è ormai tale da superare le barriere, già fragili delle nostre strutture. La buona volontà di tutti gli operatori non è più sufficiente nemmeno per garantire la normalità.

I buoi sono scappati [\[continua\]](#)

**LEGGI IN [http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo\\_id=89963&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=89963&fr=n)**

## **ECM - DA QUANDO DECORRE L'OBBLIGO FORMATIVO?** a cura di Giovanni Cedrone da Sanità-Informazione 16 novembre 2020

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine. Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

## **PENSIONI - NIENTE ANTICIPO DEL TFS PER I MILITARI E PER CHI ESCE CON OPZIONE DONNA**

L'Inps nella Circolare n. 130/2020 illustra le platee beneficiarie dell'operazione "Anticipo TFS/TFR" ai sensi dell'articolo 23 del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019.

Segnala che è escluso dall'applicazione della norma il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. E' anche escluso il personale che accede all'opzione donna o all'ape sociale oppure che matura (o ha maturato) i requisiti pensionistici in regime di salvaguardia (c.d. norme ante Fornero) o in regime di totalizzazione nazionale (dlgs n. 42/2009).

Si ricorda che per chi cessa dal servizio per invalidità i termini di erogazione della buonuscita sono immediati.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 130 del 17.11.2020 (documento 287)**

## **INPS - ANTICIPO TFR/TFS: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4315 del 17 novembre 2020, fornisce le indicazioni sulla modalità di presentazione della domanda di quantificazione online dell'anticipo finanziario del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

Gli utenti possono presentare la domanda tramite i patronati oppure in modo diretto, accedendo con le proprie credenziali ai seguenti servizi online:

- [Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS](#)
- [Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione enefciari/eredi per liquidazione TFR – Domanda](#)

 **CTRL + clic**

Il messaggio, inoltre, indica le modalità operative per la selezione della banca per il finanziamento e fornisce le informazioni sulle certificazioni.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4315 del 17.11.2020 (documento 288)**

**NB** - I chiarimenti riguardano i dipendenti per richiedere l'anticipo della buonuscita (vale sia per i soggetti in regime di TFS che di TFR) ai sensi dell'articolo 23 del dl n. 4/2019

convertito con legge n. 26/2019 tramite un finanziamento erogato dal sistema bancario (massimo conseguibile: 45mila euro).

Possono ottenere il prestito solo gli interessati cessati dal servizio (per dimissioni o per raggiungimento dei limiti di età) e siano andati in pensione con i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia stabiliti dalla Legge Fornero o con la quota 100 (DL 4/2019) anche prima del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL.

## **INPS - FONDO DI GARANZIA PER L'ANTICIPO DI TFS/TFR:** **ISTRUZIONI** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 131 del 17 novembre 2020, in qualità di gestore del Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipo finanziario dei Trattamenti di Fine Servizio (TFS) e dei Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) consentito ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dispone le istruzioni operative per il rilascio della garanzia nei confronti degli Enti erogatori, delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento.

La circolare illustra nel dettaglio i seguenti aspetti:

- requisiti normativi e caratteristiche del Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipo finanziario dei Trattamenti di Fine Servizio;
- istruzioni per il rilascio della garanzia;
- istruzioni per il pagamento della commissione di accesso;
- rilascio della garanzia all'INPS nella qualità di Ente amministratore delle gestioni previdenziali e di Ente erogatore;
- richiesta di intervento del Fondo di garanzia ed estinzione anticipata del finanziamento.

**Allegati:**

- [Allegato n 1](#) - Fac-simile attestato di garanzia
- [Allegato n 2](#) - Fac-simile comunicazione trimestrale commissioni di accesso al Fondo di garanzia

 **CTRL + clic**

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 131 del 17.11.2020 (documento 289)**

**CONTINUA LA STRAGE DEGLI INNOCENTI, GLI ANZIANI** dal sito di Franco  
Abruzzo

Crescono, si moltiplicano i contagi ad ogni età, ma a lasciarci la pelle sono quasi tutti loro, che contano il 95,4 dei morti per Covid. - di Romano Bartoloni

**TESTO IN**

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27846>

**IL FABBISOGNO DI PRESTAZIONI STABILITO DALLA P.A. VA**  
**GARANTITO** da Doctor33 di giovedì 19 nov. 2020 a cura dott.ssa. Maurizia Lanzano

Il potere discrezionale di programmazione inerente la determinazione dei tetti di spesa, pur nella

emergenza dell'attuazione dei piani di rientro, deve svolgersi contemperando la necessità del contenimento della spesa pubblica con l'offerta al cittadino di prestazioni sanitarie adeguate, nonché, per quanto possibile, con le aspettative legittime degli operatori privati accreditati che ispirano le proprie scelte ad una logica imprenditoriale, in vista dell'obiettivo prioritario che i provvedimenti programmatori offrano adeguata soddisfazione ai fabbisogni Lea e comportino la migliore organizzazione del servizio sanitario pubblico.

## **PENSIONI, LA BRUTTA SENTENZA DELLA CORTE**

**COSTITUZIONALE** di Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali/corriere della sera

La Corte Costituzionale - che consideriamo un importante contrappeso rispetto alla claudicante politica - con la sentenza sulle cosiddette pensioni d'oro, annunciata lo scorso 22 ottobre con un comunicato stampa, ha prodotto a nostro sommo avviso un grave vulnus sia alla certezza del diritto sia all'uguaglianza tra i vari soggetti nei confronti della legge, accreditando per giunta una falsa comunicazione sociale del precedente governo gialloverde. **[continua]**

### **TESTO IN**

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27848>

## **I MEDICI OSPEDALIERI: “NON SERVONO POSTI LETTO IN PIÙ SE NON C'È IL PERSONALE. GOVERNO FACCIAMO NUOVE ASSUNZIONI E**

**AUMENTI RETRIBUZIONI** da Quotidiano Sanità

Confronto tra l'Intersindacale della Dirigenza medica e sanitaria e il Ministro della Salute in cui i sindacati hanno consegnato un documento con alcune proposte per porre un argine alla carenza dei medici e migliorare l'assistenza in questa fase emergenziale. “Ministro ha accolto favorevolmente i passaggi più urgenti contenuti nel documento unitario che mirano a valorizzare le competenze e la professionalità delle categorie impegnate nella lotta alla pandemia e alle criticità che la pandemia lascerà comunque sul terreno una volta debellata” **[continua]**

### **LEGGI IN**

[http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo\\_id=90107&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=90107&fr=n)

### **ALLEGATI A PARTE – Documento intersindacale (documento 290)**

## **PROBLEMA PEC - A POERIO RISPONDONO ANELLI e BERNINI**

**FILIPPO ANELLI, Presidente FNOMCeO:**

... La FNOMCeO fin da subito ha espresso, con nota trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte, forti elementi di criticità in ordine alla novella legislativa e in particolare alla previsione dell'automatica applicazione di una sanzione senza alcuna possibilità di graduazione da parte degli Ordini territoriali.

Si rileva che a livello parlamentare è stato presentato un emendamento al disegno di legge n. 1925 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure

urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) dichiarato improponibile il cui testo si riporta di seguito:

29.20

Cantù, Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, e tenuto conto dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i medici di età superiore i 75 anni, non più titolari di partita IVA e che non esercitano più la professione ma ancora iscritti ai rispettivi Albi o Ordini, sono esentati dall'obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale di cui all'articolo 16 comma 7, del richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».

**ANNAMARIA BERNINI, Capogruppo Forza Italia Senato:**

... la presente per confermare l'avvenuta ricezione della Vostra cortese lettera.

Sarà nostra premura trasmetterla ai componenti delle commissioni lavoro e sanità.